



Responsabilità Civile Rischi Diversi non Industriali

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Responsabilità Civile Rischi Diversi non Industriali / Mod. X0136.0

Edizione 03/2024

Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari".

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

INDICE	Pagina
GLOSSARIO	3
NORME DI CARATTERE GENERALE	5
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.T/R.C.O.)	9
COSA È ASSICURATO	9
GARANZIE BASE	9
GARANZIE OPZIONALI	15
COSA NON E' ASSICURATO	19
LIMITI DI COPERTURA	21
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	22

GLOSSARIO

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Contraente	chi stipula l'assicurazione.
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni da inquinamento	si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli impianti dell'assicurato.
Elementi Variabili	dati e/o parametri utilizzati per il calcolo del premio anticipato in via provvisoria e necessari per la regolazione del premio alla fine di ciascun periodo di assicurazione.
Fatturato	l'ammontare (I.V.A. esclusa) delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall'Assicurato, detto anche volume d'affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili.
Franchigia	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'assicurato.
Massimale	<p>l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro o per anno assicurativo, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose o animali.</p> <p>Quando è previsto un limite di risarcimento per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.</p>
Polizza	documento che prova l'assicurazione.
Premio	somma dovuta dal contraente alla Società.
Prestatori di lavoro	tutte le persone fisiche di cui l'assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere come previsto dall'Art. 2049 del Codice civile. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).
Retribuzioni	l'ammontare complessivo degli importi erogati ai prestatori di lavoro, come sopra definiti, le retribuzioni convenzionali ai fini INAIL dei titolari dell'attività e dei loro familiari coadiuvanti, nonché gli importi erogati ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera.
Risarcimento	somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	parte di danno risarcibile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

VHV Italia Assicurazioni S.p.A. che presta l'assicurazione, come risulta dalla polizza sottoscritta dalle parti.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

Come previsto dall'art. 1910 del Codice civile, il contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e sulle medesime cose. In caso di sinistro il contraente deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice civile.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' e la stessa cessazione dell'assicurazione come previsto dall'art. 1898 del Codice civile).

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato come previsto dall'art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.7- Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 - Facoltà di recesso (su contratti poliennali)

Nel caso di contratto a durata poliennale, il contraente può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Art. 1.9 - Durata del contratto, proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La durata del contratto è indicata sulla scheda di polizza.

Il contratto può essere stipulato nella forma "a tacito rinnovo" o "a scadenza automatica" e può avere durata annuale o poliennale.

Nel caso di TACITO RINNOVO, il contratto di assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale, e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all'articolo seguente.

Nel caso di SCADENZA AUTOMATICA, il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al "periodo di assicurazione", questo si intende della durata di un anno. Se però l'assicurazione è stata stipulata per una minore durata, il "periodo di assicurazione" coincide con la durata del contratto.

Art. 1.10 - Disdetta dell'assicurazione

Entrambe le Parti possono disdire il contratto stipulato nella forma "a tacito rinnovo" inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Art. 1.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 1.12 - Frazionamento del premio

Il **premio** è determinato per periodi di assicurazione di un anno **ed è interamente dovuto dal contraente** pur essendo prevista la possibilità di corrisponderlo in rate semestrali, trimestrali o quadrimestrali, **fermo quanto previsto all'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"** delle Norme di carattere generale.

Art. 1.13 - Rinvio alle norme di legge

Questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.14 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi di rischio variabili esso viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, come acconto di premio. Lo stesso è calcolato sulla base del tasso di regolazione e del preventivo relativo all'elemento di rischio esposti nella scheda di polizza;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Resta fermo il premio minimo stabilito nella scheda di polizza.

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio:

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, il consuntivo degli elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive e passive che risultano dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e dell'obbligo di pagamento:

Nel caso in cui il contraente nei termini prescritti, non abbia comunicato i dati e pagato la differenza dovuta, l'eventuale risarcimento, relativamente ai sinistri accaduti nel periodo annuo immediatamente successivo a quello per il quale non è stata effettuata la comunicazione e il pagamento della differenza se dovuta, sarà ridotto tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato e quello calcolato sul consuntivo dichiarato o accertato degli elementi variabili, restando la parte rimanente a carico dell'assicurato.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Tale riduzione proporzionale non verrà applicata per i sinistri avvenuti dopo le 24 del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria:

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli:

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e i documenti necessari (ad esempio il libro unico del lavoro e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 1.15 - Indicizzazione

Se è stata espressamente convenuta in polizza l'applicazione dell'indicizzazione, le somme assicurate, i massimali e il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate e i massimali, nonché il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Se in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice supera il 100% di quello inizialmente stabilito in polizza, sarà facoltà delle Parti rinunciare all'aggiornamento successivo della polizza con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. Restano ferme all'ultimo aggiornamento fatto somme, massimali assicurati e premio. **Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie e i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.**

Art. 1.16 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale in tutti gli Stati europei. Relativamente ai viaggi per trattative d'affari e partecipazione ai convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, l'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 1.17 - Variazione delle condizioni contrattuali

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1.15 "Indicizzazione", nei contratti a tacito rinnovo, La Società ha la facoltà di **modificare le condizioni di assicurazione (a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti di indennizzo, scoperti, franchigie)** rispetto a quelle precedentemente convenute e in essere.

In tale caso la Società, almeno 60 giorni prima della scadenza anniversaria della Polizza, comunicherà al Contraente - nelle modalità previste o con invito a recarsi presso l'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto - un'appendice di variazione alla polizza esistente con le nuove condizioni ed il premio proposti.

Le nuove condizioni ed il premio proposti con l'appendice di variazione si intenderanno accettati dal Contraente con il pagamento del premio e con la sottoscrizione della relativa appendice, a fronte del rilascio della quietanza da parte della Società. Il pagamento del premio e la sottoscrizione dell'appendice

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

dovranno essere perfezionati **entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Contratto in essere** e verranno come perfezionamento del rapporto di assicurazione così modificato.

Qualora il Contraente **non provveda ad effettuare il pagamento del Premio entro il termine sopra indicato, il Contratto in essere si deve intendere disdettato** e, quindi, cessato alla scadenza naturale già decorsa. La Società, inoltre, rinuncia ad agire per la riscossione del premio stesso.

Qualora il Contraente provveda a corrispondere il Premio ma non a firmare l'appendice di variazione, il Contratto in essere deve intendersi non perfezionato e, quindi, sospeso fino alla sottoscrizione.

Le Polizze stipulate nella forma "a scadenza automatica", non sono soggette a quanto previsto dal presente articolo e, pertanto, non possono essere rinnovate con le suddette modalità, cessando automaticamente alla scadenza naturale.

Art. 1.18 – Adeguamento del solo premio

In aggiunta a quanto previsto nell'Articolo 1.15 "Indicizzazione" ed in alternativa a quanto indicato all'art 1.17 "Variazione delle condizioni contrattuali", **nei contratti a tacito rinnovo**, la Società ha, altresì, la facoltà, anche per il tramite dell'Intermediario assicurativo, di **modificare esclusivamente le condizioni tariffarie** delle Garanzie attive rispetto a quelle originariamente convenute ed in essere.

In tal caso la Società, almeno 60 giorni prima della scadenza anniversaria della Polizza, comunica al Contraente, nelle modalità previste, l'importo del nuovo Premio proposto.

Il versamento del nuovo Premio proposto dovrà essere effettuato dal Contraente e comunicato alla Società, o all'Intermediario, **entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Contratto**, a fronte del rilascio della relativa quietanza, che varrà come conclusione e perfezionamento della Polizza in essere alle nuove condizioni economiche.

In caso di mancato versamento del nuovo Premio nei termini sopra indicati, il Contratto in essere si deve intendere disdettato e, quindi, cessato alla scadenza naturale già decorsa. La Società, inoltre, rinuncia ad agire per la riscossione del premio stesso.

Le Polizze stipulate nella forma "a scadenza automatica", non sono soggette a quanto previsto dal presente articolo e, pertanto, non possono essere rinnovate con le suddette modalità, cessando automaticamente alla scadenza naturale.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.T/R.C.O.)

Sono assicurati i seguenti rischi per i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4).

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Art. 2.1.1 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e prestatori di lavoro (R.C.O.)

a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La garanzia copre i danni involontariamente causati a terzi e il conseguente risarcimento per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, dovuto dall'assicurato quale civilmente responsabile per fatti accidentali in relazione all'esercizio delle attività dichiarate, comprese quelle preliminari, complementari e accessorie.

Sono compresi i danni derivanti da fatti dolosi di prestatori di lavoro, impiegati in regola con gli adempimenti normativi.

Sono comprese le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, come previsto dall'Art. 14 della legge 12.06.1984 n. 222.

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La garanzia comprende, **fatti salvi gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro**, il risarcimento, dovuto dall'assicurato, quale civilmente responsabile, per:

- le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS, previste dalle disposizioni di legge, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro. Nel caso di rivalsa INAIL sono equiparati ai prestatori di lavoro titolari, i soci e i familiari coadiuvanti.
- i danni, come previsto dal Codice civile, che non rientrano nei casi di cui al precedente punto, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, **da cui sia derivata la morte o una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.**

Sono comprese le azioni di rivalsa esperite dall'INPS come previsto dall'Art. 14 della legge 12.06.1984 n. 222.

Le seguenti garanzie base si intendono operanti quando la descrizione del rischio, prevista nella scheda di polizza, sia riferita ad una delle attività sotto indicate:

Art. 2.1.2 - Animali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, **esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.**

Sono comunque esclusi i danni:

- ad animali sottoposti a monta;
- alle coltivazioni;
- da contagio;
- alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

Art. 2.1.3 - Mezzi sgombraneve - Mezzi di sollevamento e trasporto di cose - Scale aeree

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà e all'utilizzo di mezzi sgombraneve, di sollevamento e trasporto di cose, scale aeree.

Sono esclusi i danni alla pavimentazione stradale e quelli da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Art. 2.1.4 - Acquedotti - Canali ad uso irriguo - Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione; questa estensione di garanzia è disciplinata come previsto dall'art. 2.2.3 - Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamato.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento **purché eseguiti in economia da prestatori di lavoro dell'assicurato.**

Sono compresi i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose derivanti dalla proprietà delle condutture.

Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alla persona derivanti da erogazione di acqua alterata.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **derivanti da proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate e dighe;**
- **agli apparecchi degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'assicurato.**

Art. 2.1.5 - Gas di petrolio liquefatti (GPL)

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata come previsto dall'art. 2.2.3 - Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamato.

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile degli utenti per danni causati a terzi, per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose, se tali danni sono direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, il regolatore di pressione e il tubo, **esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori. Questa garanzia opera esclusivamente se la bombola viene impiegata in conformità alle regole di utilizzo.**

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. l) - Esclusioni R.C.T. - del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione vale per i danni che si sono verificati durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, **purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.**

Se l'assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile dei concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni causati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, nell'esercizio di tali loro attività; sono comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, **purché esse vengano effettuate da persona abilitata a norma delle disposizioni vigenti.**

L'assicurazione è valida se l'assicurato è in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione, ecc.).

Art. 2.1.6 - Distributori di carburante - Stazioni di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico

L'assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti necessari per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. d) - Esclusioni R.C.T. - del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia, ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio, **purché questi danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione e di manutenzione meccanica; ferma restando l'esclusione dei danni da furto o da incendio.**

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. l) - Esclusioni R.C.T. del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende la responsabilità per danni causati dal carburante venduto, **restando esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.**

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Art. 2.1.7 - Autorimesse - Autosili - Parcheggi

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un'officina meccanica **con non più di tre addetti** e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata; quest'ultima garanzia è disciplinata da quanto previsto all'art. 2.2.3 – Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamato.

L'assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti necessari per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

Sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburante.

Art. 2.1.8 - Negozi e depositi commerciali, esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini

L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio della sua attività.

Se in polizza è prevista l'estensione della garanzia al rischio dello smercio, a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. I) – Esclusioni R.C.T. del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.** Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell'esercizio assicurato, la garanzia comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Relativamente a quanto sopra il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

L'assicurazione comprende anche i danni conseguenti a operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante.

Art. 2.1.9 - Insegne e cartelli pubblicitari

L'assicurazione comprende la proprietà e/o l'utilizzo di insegne e cartelli pubblicitari. **Sono esclusi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli.**

Art. 2.1.10 - Alberghi - Pensioni - Residence - Ostelli - Campeggi

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata da quanto previsto all'art. 2.2.3 – Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamata.

L'assicurazione comprende anche i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, **ferma restando l'esclusione di cui all'art. 2.3.1 lett. i) – Esclusioni R.C.T.. È escluso il servizio di assistenza bagnanti.**

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. I) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Relativamente a quanto sopra, il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.3.1 lett. i) – Esclusioni R.C.T., l'assicurazione comprende i danni dei quali l'assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, come previsto dagli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, i danni da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per denaro, oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti e alle cose in essi contenuti.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Se non è diversamente pattuito nella descrizione del rischio, l'assicurazione non comprende i rischi derivanti dall'esistenza di stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night club.

Art. 2.1.11 - Ascensori - Montacarichi - Montavivande - Scale mobili

Se l'assicurazione riguarda la proprietà degli impianti la garanzia vale **solo se essi sono stati collaudati o se sia stata fatta regolare richiesta di collaudo.**

Se l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione, essa comprende i danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione; **sono esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.**

Per gli impianti installati in un fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini.

Art. 2.1.12 - Professionisti in genere

L'assicurazione vale se il titolare e le persone addette all'esercizio sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere la loro attività.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

Art. 2.1.13 - Bar, pasticcerie e gelaterie - Ristoranti, pizzerie, tavole calde - Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.** Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione opera anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Relativamente a quanto sopra, il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. l) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

Art. 2.1.14 - Servizi pubblici di locomozione e trasporto - Impianti di risalita - Impianti a fune

L'assicurazione vale se l'impianto:

- è stato sottoposto alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica istituita appositamente.
- è stato conseguentemente autorizzato all'esercizio;
- sono state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di tale visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

L'assicurazione comprende il rischio della proprietà e dell'esercizio dei fabbricati e delle strutture destinati al funzionamento degli impianti. La relativa garanzia è disciplinata da quanto previsto al seguente art. 2.2.3 – Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamato.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di bar.

Esclusivamente per gli impianti di risalita, l'assicurazione comprende i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti assicurati e, limitatamente al periodo di attività degli stessi, per l'esercizio degli sport della neve, **ferma l'esclusione di cui all'art. 2.3.1 lett. a) – Esclusioni R.C.T..**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico **(in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge)** degli impianti descritti in polizza, per danni involontariamente causati a terzi per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose che si sono verificate in relazione all'attività prestata a favore dell'assicurato e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei suoi confronti.

Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende, **i danni agli indumenti e oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, titoli, valigie, colli e loro contenuto.**

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Art. 2.1.15 - Istituti di vigilanza

L'assicurazione comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi.

Art. 2.1.16 - Farmacie

L'assicurazione vale se il titolare e le persone addette alla farmacia sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere la loro attività.

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. I) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Relativamente a quanto sopra il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

Art. 2.1.17 - Istituti di educazione e istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori

L'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale degli insegnanti, degli addetti all'Istituto e dei componenti gli organi collegiali nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e la Società non agirà in rivalsa nei loro confronti;
- la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. Se questi servizi sono gestiti da terzi, la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'assicurato in qualità di committente.

Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti.

Per l'attività esterna l'assicurazione è valida se l'assicurato ha predisposto per essa apposita sorveglianza.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

Art. 2.1.18 - Associazioni - Società - Scuole sportive

A) GARANZIE VALIDE IN CASO DI ASSOCIAZIONE IN GENERE (escluse le società sportive)

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato, degli associati, soci, volontari e degli allievi per danni causati a terzi.

Gli associati, soci, volontari e allievi sono considerati terzi tra di loro limitatamente a responsabilità ascrivibili al contraente.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei componenti del Consiglio Direttivo, istruttori e sorveglianti.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di bar.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature e del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività assicurata.

B) GARANZIE VALIDE IN CASO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato, degli associati, soci o degli allievi per danni causati a terzi.

Gli associati, soci, allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono considerati terzi tra di loro limitatamente a responsabilità ascrivibili al contraente.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei componenti del Consiglio Direttivo, istruttori, allenatori e sorveglianti.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di bar.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, campi sportivi, spogliatoi, impianti, e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, **esclusi, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, kartodromi, velodromi.**

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata:

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

- al possesso, da parte degli istruttori, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati e degli allievi, comprovati da apposita certificazione medica se richiesta

Se nella descrizione del rischio è presente la dicitura "compresa gestione e conduzione di impianti sportivi con tribune fino ad un massimo totale di 250 posti" si intende compresa la gestione e conduzione degli impianti stessi, purché inerenti all'attività sportiva dichiarata.

Art. 2.1.19 - Stabilimenti balneari

L'assicurazione vale se l'esercizio dell'attività è stato autorizzato dalle autorità competenti.

L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar.

È escluso il servizio di assistenza bagnanti.

Sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, ristoranti, sale da ballo, parcheggi e i danni provocati da imbarcazioni o natanti dati a noleggio.

Art. 2.1.20 - Cinematografi - Teatri

L'assicurazione vale se l'esercizio dell'attività è stato autorizzato dalle autorità competenti.

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. i) – Esclusioni R.C.T. – del paragrafo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende, **purché esista servizio di guardaroba custodito**, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'assicurato, per la responsabilità che a lui incombe come previsto dall'Art. 1784 del Codice civile, **ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono esclusi dall'assicurazione anche i danni a cose causati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.**

Sono esclusi i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

Art. 2.1.21 - Night club - Discoteche - Ritrovi - Sale da ballo

L'assicurazione vale se l'esercizio dell'attività è stato autorizzato dalle autorità competenti.

Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

Art. 2.1.22 - Riserve di caccia

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alle riserve di caccia.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle coltivazioni.

Art. 2.1.23 - Riserve di pesca

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alle riserve di pesca.

Sono esclusi i rischi relativi all'esistenza di dighe.

Art. 2.1.24 - RC della famiglia

L'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile dell'assicurato e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata.

Sono esclusi i rischi inerenti ad attività professionali.

Sono compresi i seguenti rischi:

- pratica di sport comuni a livello amatoriale;
- conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'assicurato, compresa l'antenna televisiva;
- detenzione e uso di armi, **escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia;**
- proprietà o uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici.

L'assicurazione comprende i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Art. 2.1.25 - Velocipedi da noleggio

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

Art. 2.1.26 - Cacciatori

L'assicurazione comprende i danni provocati dai cani impiegati nella caccia come previsto dalla legge.

Art. 2.1.27 - Trattamenti chimici

L'assicurazione comprende i rischi inerenti i trattamenti chimici. Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose e a contaminazioni di colture.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili e dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Se l'assicurato utilizza aeromobili per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni imputabili all'esercente dell'aeromobile come previsto dalle leggi sulla navigazione aerea.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Art. 2.1.28 - Tecnici radiologi

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante: dall'impiego di apparecchi a raggi X, in deroga all'art. 2.3.2 lett. b) – Esclusioni R.C.T. ed R.C.O. – del capitolo "Cosa non è assicurato", per scopi diagnostici e, **limitatamente ai tecnici radiologi**, per scopi terapeutici; dall'uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia; dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la professione dichiarata non preveda l'esercizio della chirurgia.

Sono esclusi, salvo patto speciale, i rischi inerenti alla conduzione dello studio professionale, i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti a interventi chirurgici e, limitatamente ai dentisti, i danni conseguenti all'implantologia.

Art. 2.1.29 - Veterinari

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dall'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici. Sono compresi anche i danni agli animali sottoposti a cure da parte dell'assicurato e a quelli che l'assicurato abbia in consegna o custodia o che siano a lui affidati.

La garanzia opera in deroga all'art. 2.3.2 lett. r) – Esclusioni R.C.T. ed R.C.O. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

GARANZIE OPZIONALI

Le seguenti garanzie opzionali, se acquistate dall'assicurato, sono prestate per i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie " (art.2.4).

Art. 2.2.1 - Lavori presso terzi

L'assicurazione comprende i danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- b) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. f) e j) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

Art. 2.2.2 - Pluralità di assicurati

Se l'assicurazione viene prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 2.2.3 - Proprietà e conduzione di fabbricati

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'assicurato in qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino o parco, di strade private e recinzioni con cancelli anche automatici.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;**
- **da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, e quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;**
- **da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.**

Se il fabbricato è in condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

Nel caso in cui il rischio sia parametrato sul valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato ed al momento del sinistro il predetto valore, escluso il valore dell'area, superasse il 20% il valore dichiarato in polizza dall'assicurato, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 2.2.4 - Danni a mezzi sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. e) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

Art. 2.2.5 - Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'assicurato, per danni involontariamente causati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, **purché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice penale.**

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Art. 2.2.6 - Committenza lavori

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile dell'assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, purché ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata.

Art. 2.2.7 - Difesa penale

La Società presta - a favore dell'assicurato - la sua assistenza in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 3.2) - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali - del capitolo "Cosa fare in caso di sinistro".

Art. 2.2.8 - Buona fede

L'omissione, da parte del contraente o , di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e inesatte dichiarazioni all'atto della stipula di questa polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, **purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni, siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

Art. 2.2.9 - Inesatte interpretazioni delle norme INAIL ed INPS

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro si intende valida anche per le inesatte interpretazioni delle norme che regolano la legge INAIL ed INPS che possono indurre l'assicurato in posizione irregolare.

Art. 2.2.10 - Danni ad automezzi di terzi e/o di prestatori di lavoro

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'assicurato per i danni causati agli autoveicoli di terzi e di prestatori di lavoro dell'assicurato, in sosta in aree di pertinenza dell'azienda, non riconducibili alla copertura RCAuto obbligatoria, di cui al D. Lgs 07/09/2005, n. 205 e successive modifiche.

Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso e quelli causati alle cose che si trovano sui veicoli stessi.

Art. 2.2.11 - Committenza auto

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile dell'assicurato, come previsto dall'Art. 2049 del Codice civile, per danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi veicoli non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per le lesioni personali causati alle persone trasportate.

Questa estensione di garanzia vale Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.

Art. 2.2.12 - Persone considerate terzi

Sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio - escluse le malattie professionali - **e purché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice penale:**

- a) i titolari e i dipendenti di aziende diverse dall'assicurato - quali aziende di trasporti, fornitori e clienti - che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o ad attività complementari o accessorie a quella dell'assicurato formante oggetto dell'assicurazione;
- b) le persone, non dipendenti dell'assicurato, addette a servizi di pulizia e manutenzione;
- c) i liberi professionisti (ingegneri, architetti, progettisti e professionisti in genere) che abbiano rapporti anche occasionali con l'assicurato e frequentino l'azienda in ragione del loro incarico.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.3 - Persone non considerate terzi - del capitolo "Cosa non è assicurato".

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Art. 2.2.13 - Consegna, prelievo e rifornimento

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato per i danni causati a terzi durante operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, **escluso il trasporto della stessa e i danni alle cose sollevate e movimentate. Resta ferma l'esclusione di cui all'art. 2.3.1 lett. a) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato".**

Art. 2.2.14 - Decreto Legislativo 81/2008

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni (con esclusione delle attività rientranti nel Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili"), e per la responsabilità civile personale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dall'assicurato come previsto dal predetto decreto legislativo, **per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'assicurato stesso.**

Art. 2.2.15 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile.**

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. n) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

Art. 2.2.16 - Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione

L'assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l'attività dichiarata in polizza, **purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che se tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diventa operante solo per la responsabilità civile dell'assicurato, in qualità di committente.**

L'assicurazione opera, per i lavori suddetti, anche quando l'assicurato è committente di lavori edili che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

Questa estensione di garanzia opera purché:

- **l'assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, se prescritto dal suddetto D. Lgs., il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;**
- **dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice penale.**

Art. 2.2.17 - Causale Incendio

La garanzia comprende i danni causati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute. **Se esiste, in nome e per conto dell'assicurato, polizza incendio con copertura "ricorso terzi", questa estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio.** La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. j) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato", e con esclusione dei lavori presso terzi.

Art. 2.2.18 - Danni da inquinamento accidentale

La garanzia comprende i danni da inquinamento **causato da fatto improvviso ed accidentale** durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. o) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.3.1 - Esclusioni R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che non abbia compiuto 16 anni;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzioni delle anzidette operazioni;
- f) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- g) a condutture e impianti sotterranei; a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- h) da furto;
- i) a cose di cui l'assicurato debba rispondere come previsto dagli artt. 1783-1784-1785 bis-1786 del Codice civile;
- j) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- k) provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro;
- l) causati da macchine, merci e prodotti dopo la consegna a terzi; da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamento successivo dei lavori e ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo la fine dei lavori che la riguardano e dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- m) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- o) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- p) dei quali l'assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge;

Art. 2.3.2 - Esclusioni R.C.T. ed R.C.O.

La garanzia R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) connessi con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- d) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- e) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- f) relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld - Jacob (VCJD);
- g) derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- h) derivanti da malattie professionali.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Art. 2.3.3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi e non sono coperti per la garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);**
- c) i prestatori di lavoro dell'assicurato e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.**

LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.4 – Limiti, scoperti e franchigie

Art.	Titolo	franchigia (in euro) e/o scoperto (in percentuale %) per ogni sinistro	Limite di risarcimento per sinistro e per anno e/o per periodo assicurativo (in euro)
2.1.2	Animali	100 per danni causati da cani	
2.1.6	Distributori di carburante – Stazioni di servizio per veicoli a motore – Stazioni di lavaggio automatico	250 per danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio	
2.1.10	Alberghi – Pensioni – Residence – Ostelli – Campeggi		1.500 per sottrazione, distruzione, o deterioramento di cose consegnate dal cliente 1.000 per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose non consegnate dal cliente
2.1.14	Servizi pubblici di locomozione e trasporto – Impianti di risalita – Impianti a fune	250 per persona danneggiata relativamente ai danni agli indumenti ed oggetti che siano portati con sé dal passeggero su mezzi autorizzati al trasporto di persone	
2.1.20	Cinematografi - Teatri		600 per danni a cose per singolo danneggiato
2.1.24	RC della famiglia	100 per ogni sinistro cagionato da cani	
2.1.25	Velocipedi da noleggio	250	
2.1.26	Cacciatori	100 per danni provocati da cani impiegati nella caccia	
2.2.1	Lavori presso terzi	250	100.000
2.2.3	Proprietà e conduzione di fabbricati	250 limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna	
2.2.4	Danni a mezzi sotto carico e scarico	250 per ogni mezzo danneggiato	
2.2.10	Danni ad automezzi di terzi e/o di prestatori di lavoro	250 per ogni mezzo danneggiato	
2.2.11	Committenza auto	250	
2.2.15	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10% con minimo assoluto 1.500	100.000
2.2.17	Causale Incendio		250.000
2.2.18	Danni da inquinamento accidentale	10% con minimo assoluto 2.500	100.000

Art. 3.1 - Cosa deve fare l'assicurato

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso **scritto** all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto dall'Art. 1913 del Codice civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, come previsto dall'Art. 1915 del Codice civile.

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato.

La Società designa, se occorre, i legali o i tecnici e si avvale di tutti i diritti e azioni che spettano all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio se la legge lo richiede.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di questi obblighi.

La Società si fa carico delle spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese vengono ripartite tra Società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non si fa carico delle spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.